

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA' TELEMATICA

Art. 1 — Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché delle Commissioni consiliari, degli Osservatori e di ogni altro Organismo dell'Ordine.
2. Esso si applica anche a qualsiasi incontro, riunione, conferenza indetti nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ordine.

Art. 2 — Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organismi collegiali elencati all'articolo 1, per le quali è prevista la possibilità che uno o più (o anche tutti) dei componenti l'organo collegiale partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione che, ordinariamente, è la sede del Consiglio dell'Ordine nel Palazzo di Giustizia) e che, invece, nel caso in cui tutti i componenti l'organo collegiale partecipino alla riunione a distanza, può essere anche un luogo "virtuale" (stanza del Consiglio virtuale).

Art. 3 — Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Sono considerate tecnologie idonee, esemplificativamente, teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat.
3. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio di documenti; d) votazione; e) approvazione del verbale.
4. La modalità telematica ordinaria è individuata nella chat di gruppo in cui sono iscritti tutti i Consiglieri dell'Ordine e, per le Commissioni consiliari, gli Osservatori, gli Organismi, nelle relative chat in cui, del pari, sono iscritti tutti i relativi componenti.
5. Per gli incontri, le riunioni, le conferenze, si procederà con le stesse modalità, previa individuazione dei soggetti aventi titolo a parteciparvi.

Art. 4 — Presupposti e regole della modalità telematica

1. Il Presidente degli organi collegiali di cui all'articolo 1 può ricorrere alla modalità telematica in qualsiasi caso e senza alcun obbligo di motivazione, non occorrendo alcuna particolare necessità o urgenza per farvi ricorso.
2. Tuttavia, se vi è opposizione di almeno 1/3 dei componenti l'organo (per l'Ordine di almeno 4 Consiglieri sugli 11 che lo compongono) la riunione dovrà tenersi in presenza.
3. L'organo, anche quando convocato in modalità telematica, conserva piene prerogative e, dunque, può deliberare su qualsiasi argomento di propria competenza.
4. Per la convocazione delle adunanze degli organi collegiali in modalità telematica valgono le regole ordinarie stabilite da Leggi e Regolamenti, con l'unica precisazione che l'avviso dovrà indicare lo strumento telematico con cui si terrà l'adunanza.
5. Per tutti i partecipanti, in aggiunta agli ordinari obblighi di riservatezza, vi è l'obbligo di assicurarsi che terzi non autorizzati possano partecipare, anche mediante il mero ascolto, alla riunione.
6. . Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista ovvero comunque concordata, della segretezza.
7. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria nonché le funzioni di direzione svolte dal Presidente e quelle di verbalizzazione svolte dal Segretario.
8. Per tutto quanto non previsto né derogato dalla specifica modalità di svolgimento, si applica la disciplina ordinaria.

Art. 5 —Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento ha immediata esecuzione, nello stesso giorno di approvazione.
2. Esso, a cura dell'Ufficio di Segreteria, sarà reso noto a tutti gli iscritti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine e rimesso a tutti i Presidenti di Commissioni consiliari, Osservatori e ogni altro Organismo dell'Ordine, affinché ne informino i rispettivi componenti.

Approvato con delibera n. 240 del 26.11.2025